



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio IX – Ambito territoriale di Rieti
III[^] U.O. - Scuola Secondaria

LA DIRIGENTE

VISTA l'O.M. 60 del 10 luglio 2020 con la quale sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze e le graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto dall'art. 4, commi 6 e 8, L. 3 maggio 1999, n. 124;

VISTI gli artt. 3 c.1 e 7 commi 8 e 9 della predetta ordinanza ministeriale;

VISTO il DDG 806 del 07.08.2020 con il quale l'USR Lazio autorizza l'Ambito Territoriale di Rieti ad avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia per l'attività di supporto alla valutazione delle istanze di iscrizione nelle graduatorie provinciali per le supplenze;

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2998 del 13.08.2020, con il quale l'Ambito Territoriale di Rieti, in funzione delle disposizioni sopra citate, ha individuato le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall'OM 60 del 10 luglio 2020;

VISTI gli artt. da 3 a 6 dell'OM 60 del 10 luglio 2020 in ordine ai requisiti generali di ammissione;

CONSIDERATO l'art. 6, comma 4, dell'OM 60/2020 il quale dispone che *“gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;

VISTO l'art. 7, commi 9 e 10 della più volte citata ordinanza, secondo cui *“fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità. Le dichiarazioni dell'aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*;

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dai candidati;

DISPONE

ART. 1

Sono esclusi dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 2 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 c. 9 dell'O.M. indicata in premessa, gli aspiranti indicati nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 2

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato elenco, è trasmesso alle scuole polo delegate alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dai candidati. I Dirigenti Scolastici delle scuole polo, nonché lo scrivente Ufficio per quanto di propria competenza, procederanno, con riferimento ai candidati e alla relativa graduatoria, a confermare l'esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica.

ART. 3

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web di questo Ufficio www.usp-rieti.it ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso il presente provvedimento si può proporre ricorso amministrativo nel termine di 120 gg. ovvero ricorso giurisdizionale nel termine di 60gg. dalla data di pubblicazione.

La Dirigente
Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.L.vo n. 39/93

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ordine e grado della Provincia di Rieti
Agli AA.TT. della Repubblica
Alle OO.SS. provinciali c/ Scuola - Loro Sedi
All'Albo on-line Sede